



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA
00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

Roma, 31 marzo 2015

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Il giorno 31 marzo 2015, alle ore 14,00, si è riunita, nei locali della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, la Corte Sportiva di Appello Federale, composta dai Signori:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente
Avv. Goffredo BARBANTINI - Componente
Avv. Augusto DI MARZANTONIO - Componente

Convocata per esaminare e decidere il ricorso proposto dalla ASD Asiago Vipers avverso la decisione del G.U.N. del 12/03/2015 C.U. 77 che ha inflitto la sanzione disciplinare della squalifica per 10 (dieci) giornate e l'ammenda di €200,00 al giocatore CARRON Matteo come da motivazione dello stesso G.U.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ASD Asiago Vipers ha proposto ricorso, prot. N. 22/18 del 19 marzo c.a., avverso il sopra indicato provvedimento del G.U.N. eccependo, preliminarmente, che il supplemento di referto non risulterebbe firmato e, nel merito, osservando che l'atleta Carron, in 8 anni di attività sportiva non era mai incorso in alcun provvedimento di squalifica, che il fatto contestato (primo fallo da lui commesso) non era stato assolutamente volontario, che l'atleta coinvolta, Michela Faravelli, non solo aveva ripreso con inizio ore 15.30 tra la sua squadra il Morale ed il Montorio, così dando dimostrazione della pochezza del fallo subito, come del resto la stessa affermava in un suo messaggio indirizzato al Carron ed allegato al ricorso. Chiedeva l'annullamento della decisione, a seguito dell'eccezione preliminare e, nel merito, una sensibile riduzione della squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare questa Corte osserva che l'eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente Associazione non possa trovare luogo dal momento che il supplemento di referto, pur privo della sottoscrizione autografa del redattore, contiene la stampigliatura a margine e, quindi, l'eccezione deve essere respinta. Ma, indipendentemente da tale considerazione e relativa pronuncia, la Corte ritiene che il provvedimento sanzionatorio impugnato sia del tutto sproporzionato a quanto effettivamente verificatosi e che non abbia minimamente tenuto conto che l'atleta Carron non è mai stato colpito da squalifica in 8 anni di attività agonistica.

Militano, inoltre, a favore di una revisione della decisione impugnata le dichiarazioni rese dalla stessa Favelli – la quale, oltre tutto, è scesa regolarmente in campo nella immediatamente successiva gara con il Montoro – nonché del di lei allenatore Sig. Marco ODDONE, anch'esse in atti. Peraltro il fatto è storicamente avvenuto il che comporta comunque l'irrogazione di una sanzione che, peraltro la Corte ritiene doversi ridurre fino all'odierna data del 31 Marzo 2015, con riduzione dell'ammenda a € 100,00 ordinando la restituzione del 50% della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica sino al 31/03/2015 e l'ammenda di € 100,00.

Dispone la restituzione nella misura DEL 50% della tassa di reclamo.

Trenta gg. per la motivazione; componente estensore Avv. Goffredo Barbantini.

Roma il 22 luglio 2015

Avv. Enrico Valentini	- Presidente
Avv. Goffredo Barbantini	- Componente
Avv. Augusto Di Marziantonio	- Componente